



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARENA	ANTONIO GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	PIZZI	GIANFRANCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TORRE	ANGELO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 224/12
depositato il 11/01/2012

- avverso la sentenza n. 214/1/11
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

controparte:

SCRIMA SRL
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK 030601172/10 IRES-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK 030601172/10 IVA-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK 030601172/10 IRAP 2005

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 224/12

UDIENZA DEL

16/09/2013 ore 09:30

SENTENZA

N°

001/04/13

PRONUNCIATA IL:

16 SET. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

01 OTT. 2013

Il Segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'Agenzia delle entrate , sulla base di un precedente P.V.C., viete le numerose incongruenze emerse per l'anno 2005 contestava alla soc SCRIMA s.r.l (esercente lavanderia industriale e produzione e vendita di olio -Ariano Irpino)- la inattendibilità della contabilità, e con accertamento analitico -induttivo accertava maggiori componenti positivi per E 148.191,54 di cui E 114.909 ,00 per la attività di lavanderia , E 20.112,25 per quella di vendita ciliegie ed E 13.170 ,29 per la vendita di olio .In tal modo il reddito d'impresa, veniva rettificato ai sensi degli art. 37, 39 ,40 e 41 bis del Dpr 600/73 da E 14.744,00 dichiarato ad E 184.001,08 che veniva recuperato a tassazione

Avverso detto accertamento ((TFK030601172) la società proponeva ricorso eccependo difetto di motivazione (per relationem al PVC) e nel merito la illegittimità del metodo induttivo adottato in mancanza di presupposti (presunzioni prive dei requisiti di gravita precisione e concordanza); e quanto alla inattendibilità della contabilità presunta , contestava analiticamente punto per punto le incongruenze indicate nella parte motiva dell'atto precisava , chiedendo l'annullamento del avviso di accertamento .

Di contro l' ufficio ribadiva la correttezza del proprio accertamento effettuato operato sulla base dei rilievi (n. 10) emersi dal PVC che veniva richiamato .

Con sentenza n- 214 del 10.12.20210 il ricorso veniva accolto ritenendo i primi giudici ; che la società aveva fornito ampie ed analitiche prove documentali contrarie in ordine ai rilievi mossi , e che le argomentazioni addotte a propria difesa non risultavano contestate dall'ufficio.

Avverso detta decisione si appellava l'Ufficio eccependo difetto di motivazione ex art 36 D.Igs 546/92 censurando la decisione per aver omesso i primi giudici di valutare l'atto impugnato nel merito, limitandosi al mero annullamento dell'atto .Nel merito si ribadiva pertanto la fondatezza dell'accertamento induttivo date le discordanze rilevate che facevano presumere l'esistenza di attività non dichiarate .

Resisteva la società chiedendo prima la conferma della sentenza..

Con successive memorie rappresentava che la società in data 27.6.2012 era cessata e cancellata dal registro delle imprese , per cui andava dichiarato estinto ai sensi della sentenza della C.cassazione n. 6070 del 12.3.2013 .

Esperita la pubblica udienza questo Collegio ,visti gli atti prodotti rileva che la società è stata posta effettivamente in liquidazione il 24.4.2012 e cancellata dal registro imprese , per cui determinando ciò la estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale, il processo tributario non può più proseguire , non prevedendo la legge alcun subentro automatico del liquidatore o degli ex soci .

PQM

dichiara la improcedibilità del presente giudizio , con conseguente caducazione della sentenza di primo grado . Spese compensate

Salerno
Il G. relatore



Il Presidente



Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 01/01/2013
Il Segretario

